

CXXVII.

1^a TORNATA DI MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 1893

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE BACCELLI.

INDICE.

Disegno di legge:	
Pensioni civili e militari (<i>Discussione</i>) . . .	Pag. 4735
Oratori:	
CERULLI	4712
COLONBO	4743-52
GRIMALDI, <i>ministro del tesoro</i>	4751-58
MEACCI	4747-58
RUBINI	4745
ROUX, <i>relatore</i>	4749
SAPORITO	4735
Giuramento del deputato SCALINI	4751

La seduta comincia alle 10.5 antimeridiane.

Zucconi, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 10 giugno, che è approvato.

Discussione del disegno di legge per provvedimenti sulle pensioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge per provvedimenti sulle pensioni civili e militari, emendato dal Senato.

Si dia lettura del disegno di legge.

Zucconi, *segretario*, legge: (Vedi Stampato n. 17-D).

Presidente. La discussione generale è aperta. Ha facoltà di parlare l'onorevole Saporito.

Saporito. Onorevoli colleghi, nei giorni scorsi il ministro del tesoro fu fatto segno a grandi ovazioni dalla stampa ufficiosa. Si parlò di lui come d'un vero trionfatore, e

quasi quasi si voleva condurlo in Campidoglio su di un carro all'uso degli antichi romani, cinta la fronte di alloro e i vinti legati ai suoi piedi.

Perchè tante lodi, tante dimostrazioni di gioia?

Si disse che egli aveva riportata una grande vittoria nell'altro ramo del Parlamento nella discussione della legge pei provvedimenti sulle pensioni civili e militari.

A me pare che si tratti di una fantasmagoria, di un mero sogno.

Quale è stata la grande vittoria che ha riportata il ministro del tesoro su questa legge per i provvedimenti sulle pensioni civili e militari?

Il Ministero la presentò al paese come parte principale del suo programma, dichiarando che tutti i provvedimenti da esso proposti erano inscindibili.

L'espedito finanziario, cioè il mutuo che si doveva contrarre colla Cassa dei depositi e prestiti dal Tesoro per parecchi anni, era una cosa inscindibile dalla creazione della Cassa pensioni per gli impiegati civili e militari.

Il debito e la riforma erano due cose inseparabili e tanto il ministro del Tesoro, quanto il presidente del Consiglio hanno in diverse occasioni solennemente dichiarato al paese ed al Parlamento che essi non avrebbero mai permesso che una di queste due grandi questioni fosse abbandonata, e che se uno dei due rami del Parlamento non avesse voluto approvare tutti i provvedimenti proposti,

il Ministero piuttosto che cedere avrebbe lasciato il suo posto.

Orbene, il ministro del tesoro dopo una splendida votazione della Camera elettiva a favore del disegno di legge, si presenta al Senato: combatte brillantemente il primo ed il secondo giorno e riporta la vittoria sul primo titolo della legge, sulla parte cioè che riguarda l'espedito finanziario, le anticipazioni alle quali si obbligava la Cassa depositi e prestiti verso il Tesoro; quella parte che fu anche tanto combattuta in questa Camera dall'opposizione parlamentare. Ma il terzo giorno, mentre tutti aspettavamo che approvata la parte peggiore del disegno di legge fosse anche votata la riforma delle pensioni civili e militari, mentre tutti aspettavamo che la creazione di una Cassa di pensioni fosse diventata un fatto compiuto, mentre tutti aspettavamo la riuscita di una riforma che da tanti anni era stata nelle aspirazioni del Parlamento italiano, il presidente del Consiglio e il ministro del tesoro, inaspettatamente, accettando un ordine del giorno presentato da senatori amici del Governo, abbandonano il titolo terzo del disegno di legge.

Ma non solamente abbandonano la promessa riforma approvata da una grande maggioranza alla Camera elettiva, ma l'onorevole ministro del tesoro, non si dà pensiero di difendersi dalle accuse fatte dalla Giunta di finanza del Senato; non si degna di difendere una riforma che era il risultato di lunghi e coscienziosi studi dell'Assemblea legislativa alla quale egli appartiene.

La Giunta di finanza fu molto severa, e mi permettete che io dica anche ingiusta, verso la Camera elettiva nel giudicare l'opera del ministro Grimaldi e della Giunta del bilancio non solo, ma anche quella di precedenti ministri e delle Commissioni parlamentari che in passato avevano preparati gli studi in base ai quali la proposta d'oggi del ministro Grimaldi era stata presentata.

L'onorevole ministro Grimaldi, tanto eloquente, tanto valoroso lottatore parlamentare, lasciò che l'illustre relatore della Commissione del Senato, il quale ha riferito specialmente sul titolo III del disegno di legge, gettasse il sospetto di leggerezza, e di inesattezza sui lavori fatti dalla Camera elettiva, e ritirò questa parte importante del progetto.

Onorevole ministro del tesoro, la Giunta

di finanza del Senato aveva ragione di rimproverarvi, di avere interrotti gli studi iniziati dal Magliani, a questo riguardo. L'onorevole Giolitti nell'89, dopo avere abolita la Cassa delle pensioni, volle anche interrompere gli studi che erano stati iniziati per preparare il materiale necessario al calcolo di buone tabelle di liquidazione per una futura legge di pensioni, e tolse alla Direzione generale di statistica i fondi per le ricerche sul movimento degli impiegati e dei pensionati. L'onorevole Giolitti, nell'avversione sua contro ogni istituzione di questo genere, scagliò inesorabilmente la sua scure su tutto.

La Giunta del Senato aveva perciò ragione di rimproverarvi, di avere presentato un disegno di legge inferiore ai precedenti per studi ed elementi statistici.

Noi dell'opposizione ve lo dicevamo nei giorni nei quali qui con tanto calore e con tanta coscienza si è discussa la legge: voi foste ostinato, e non avete voluto accettare nessuno dei nostri emendamenti più importanti.

Ma aveva ragione la Giunta di finanza del Senato del Regno, nel riconoscere *a priori* erronee, o almeno inesatte e mal sicure le basi della tabella A, indipendentemente dalle tavole di mortalità e di eliminazione?

Diceva una cosa nuova quando affermava che per un apprezzamento *a posteriori* dedotto da molti esempi, non si possano approvare le nuove liquidazioni perchè in grandissima parte discenderebbero al disotto di ogni limite ragionevole? Ma non c'era un rimedio per ovviare a questo inconveniente? E non fu proposto questo rimedio?

Onorevole ministro del tesoro, Ella avrebbe potuto rispondere al relatore della Giunta di finanza prima di tutto che la tavola d'eliminazione adoprata nel calcolo della tabella A, non è la tavola compilata dall'ingegner Garbarino e da lui pubblicata nel 1879 per cura del Ministero delle finanze.

La tavola del Garbarino è una tavola di mortalità. Non si tratta soltanto di una differenza di metodi di calcolo, ma di una differenza sostanziale di concetti e la tavola di mortalità è una cosa ben diversa dalla tavola d'eliminazione.

La tavola di mortalità calcolata dal Garbarino tien conto soltanto del numero dei decessi annuali corrispondenti a ciascuna età; nella tavola di eliminazione complessiva si aumenta

il numero dei decessi del numero di coloro che sono annualmente eliminati dal ruolo dei pensionati per altre cause che non siano il decesso.

Queste cause possono essere la riammissione in servizio attivo, la condanna a pene criminali, il conseguimento di banchi di lotto e di altro esercizio dipendente dalle private, cause tutte che portano di pieno diritto la cancellazione della pensione.

Quando, nel 1881, il ministro Magliani ed i suoi collaboratori (mi dispiace di non vederne uno, l'onorevole Simonelli) calcolarono la prima tariffa della Cassa delle pensioni in base alla tavola di mortalità, propriamente detta, si accorsero che le pensioni risultanti con l'applicazione dei coefficienti di liquidazione di 12 e 8 per cento sul primo stipendio e rispettivamente sui successivi aumenti risultavano molto basse e pensarono, per non aumentare di troppo il contributo dello Stato e la ritenuta degli impiegati, di surrogare la tavola di mortalità con un'altra tavola da calcolarsi: la tavola di eliminazione dei pensionati dello Stato. Questa tavola è stata redatta la prima volta dalla Direzione generale di statistica nel 1881 ed è pubblicata nell'allegato L^{ter} della relazione sul primo progetto presentato dal Magliani per la riforma delle pensioni civili e militari il 25 marzo 1882.

Ma l'illustre relatore della Commissione del Senato osserva: la tavola di eliminazione dei pensionati dello Stato fu applicata nel calcolo delle tariffe anche nel periodo di attività di servizio degli impiegati.

Non era facile a voi, onorevole ministro del tesoro, rispondere che molto probabilmente l'eliminazione degli impiegati per cause diverse dal decesso non è inferiore a quella che avviene tra i pensionati alla stessa età? (Il ministro del tesoro accenna di sì).

Vedo con piacere che Ella mi accenna di sì col capo; ma avrei preferito che Ella lo avesse detto in Senato.

Una tavola di eliminazione degli impiegati attivi è una tavola dove i casi di eliminazione sono probabilmente maggiori di quelli dati dalla tavola analoga fatta per i pensionati. Difatti, basta pensare che in una tavola di eliminazione di pensionati non entrano come casi di eliminazione che quelli di coloro che ne sono cancellati per morte oppure perchè sono richiamati in servizio o

provveduti altrimenti dallo Stato, o che vengono condannati a pene gravi; mentre che in una tavola di eliminazione d'impiegati attivi entra un maggior numero di casi di eliminazione.

Al principio specialmente della carriera è molto facile l'abbandono del posto: sia per l'attrattiva delle carriere private più lucrose, come per il conseguimento di successioni testamentarie che permettono all'impiegato di fare a meno dell'impiego o che richiedono la sua opera personale per l'amministrazione del suo patrimonio; sono parecchi gli ufficiali dell'esercito di famiglie agiate che abbandonano la loro carriera per ragioni di famiglia; altri abbandonano il servizio per avere contratto matrimoni senza dote; abbiamo ancora gli impiegati ed i militari destituiti e licenziati per motivi disciplinari; accenno infine le condanne penali, l'emigrazione e via discorrendo.

Se si ammette quindi che l'eliminazione negli impiegati nei primi anni della loro carriera sia molto rilevante, e di ciò si ha la conferma in un corpo affine, quello degli insegnanti elementari, per il quale si fanno le statistiche del movimento annuo del 1887, la tariffa proposta per la Cassa pensioni è una tariffa prudente per riguardo alla sicurezza dell'equilibrio finanziario dell'istituto.

Ma l'illustre relatore del Senato dice di più; egli fa rilevare come l'adozione della tavola di eliminazione conduca a ciò che egli chiama *anomalia*, cioè: all'aumento progressivo dei valori dell'annuità vitalizia della tabella B da 18 a 29 anni ed alla conseguente diminuzione dei coefficienti di funzione in una ristretta zona della tabella A.

Ora un'anomalia perfettamente analoga si ritrova anche nella tavola ordinaria di mortalità per le prime età, la mortalità rapida fino al 5° anno di età fa sì che l'annualità vitalizia invece di decrescere progressivamente coll'età, come sembra ammettere quale assioma l'onorevole relatore del Senato, cresce fin verso l'8°, il 9° od il 10° anno secondo la tabella e poi comincia a decrescere.

Ciò che ha notato il relatore non costituisce anomalie o inesattezze; è bensì conseguenza dell'applicazione della tavola di eliminazione. Siccome l'eliminazione nei primi anni di età dei pensionati è rilevante, come appunto quella degli impiegati alle stesse età è sempre notevole, così abbiamo normalmente l'effetto, che

l'illustre relatore del Senato credette anomalie e difetti della tabella.

L'andamento *anomalo* lo troverete quindi, onorevoli colleghi, se voi prendete le tavole di annuità vitalizia pubblicate di recente dalla nostra Direzione generale di statistica, notevole tanto nella tavola 3ª di quella raccolta contenente il valore delle annualità vitalizie immediate al saggio del 4 per cento calcolate con la tavola della sopravvivenza della popolazione italiana osservata dal 1876 al 1887, quanto nella tavola 21ª in cui c'è il confronto per quinquennio di età tra la detta tavola 3ª e le annuità calcolate sulla tavola di sopravvivenza di Rameri e rispettivamente con quella del Duparcieux: con quest'ultima, si noti, sono state calcolate per molti anni le tariffe delle compagnie di assicurazione dell'uomo in Francia ed in Italia.

Dalla tavola 21, ad esempio, si vede che l'annuità vitalizia va crescendo sino al decimo anno in tutte e tre le colonne corrispondenti alle varie tabelle di sopravvivenza per poi decrescere progressivamente.

Se si facessero quindi i coefficienti di pensioni o di rendite vitalizie differite su queste tabelle di mortalità che sono la tavola italiana dal 1876 al 1887, l'italiana dal 1864 al 1876 detta Rameri, la terza la Duparcieux, detta a capi scelti, si troverebbe un fenomeno perfettamente analogo a quello notato dall'illustre relatore del Senato e definito da lui come anomalia per le liquidazioni di pensioni o di rendite vitalizie differite che avvenissero dopo un ventennio di versamenti. Che cosa vorrebbe fare l'illustre relatore del Senato per evitare questa anomalia?

Probabilmente la tavola di eliminazione degl'impiegati in attività di servizio sarà più rapida di quella dei pensionati specialmente nei primi anni di servizio e tutto quindi conduce a credere che l'anomalia osservata dal relatore del Senato si estenderà ad una zona più estesa della tariffa tanto sulla tabella *A* che nella *B*.

Vorrebbe egli abbandonare le tavole di eliminazione nel fare la tabella *A*?

Allora entreremmo nella questione generale, se nel fare le tariffe si debbano queste fondare sulla tavola di mortalità o su quella di eliminazione.

Io credo che per una Cassa pensioni di un gran numero di impiegati, obbligati a

farne parte finchè sono in servizio, convenga la tabella di eliminazione.

Le tariffe ordinarie delle Società di assicurazioni e delle Casse di pensioni sono fondate sulla tavola di mortalità. La mortalità è un fatto naturale, e non dipendente dalla volontà umana, è quindi il più sicuro criterio per la stabilità dell'equilibrio finanziario di questi Istituti. Ma nelle Società stesse d'assicurazione e nelle Casse pensioni si hanno altre cause di eliminazione degli assicurati, ossia di abbandono dei contratti, le quali lasciano dei proventi non indifferenti all'azienda sociale o mutua. Da ciò la ripartizione degli utili, che praticano ormai tutte le compagnie o la riduzione notevole nelle tariffe dei premi domandati all'assicurato quando questo rinuncia alla compartecipazione degli utili.

Il sistema della partecipazione degli assicurati negli utili è il più seguito.

Esso ha la sua teoria matematica, ha i suoi trattati speciali tra i quali cito quello del Kihm, pubblicato a Zurigo nel 1886, *Die Gewinnssysteme bei der Lebensversicherung*.

Siccome il riparto degli utili si fa annualmente, o a più larghi intervalli di tempo, così ogni assicurato si trova nelle condizioni di avere l'affidamento di una somma fissa, quale è quella garantita dalle tariffe, pagabile al raggiungimento di una data età, più una somma che varia di anno in anno secondo il numero degli eliminati dall'assicurazione prima che venga a scadere il loro contratto per altre cause di quelle prevedute nella polizza, cioè il decesso, d'ordinario, od il raggiungimento di un'età determinata.

Che cosa è questa partecipazione?

L'anomalia di cui non si sa dar ragione l'onorevole relatore del Senato e da lui deplorata per una ristretta zona delle tariffe, che così diventa la regola nelle assicurazioni con partecipazione agli utili.

Vorrebbe egli che noi nello stabilire le pensioni agli impiegati adottassimo il sistema di stabilire una parte fissa di circa tre quarti del loro ammontare ed un'altra aleatoria secondo l'eliminazione? Ma noi facciamo meglio, noi adottando le tabelle di eliminazione anticipiamo in certo modo la ripartizione degli utili fissandoli in una misura media che è prudenza non tener troppo elevata.

E non la eleviamo di troppo.

Sotto questo punto di vista l'adozione della

tavola di eliminazione dei pensionati anche nel tempo di attività del servizio è preferibile.

Non ho mai fatto il confronto della tabella A calcolata colla tavola di mortalità dei pensionati ed al saggio del 5 per cento nel 1881 per poterne fare il confronto colla tabella A allo stesso saggio valutata sulla tavola di eliminazione dei pensionati. Si potrebbe ora praticare l'inverso: calcolare le tabelle A al 4.25 per cento sulla tavola di mortalità dei pensionati e fare il confronto con quella che prima figurava nel presente disegno di legge. Le differenze non devono essere inferiori ad un quarto per i coefficienti di pensioni corrispondenti a 25 anni di servizio e ad un terzo per quelli corrispondenti a più di 30 anni di servizio.

Ora se si lamenta tanto la diminuzione della pensione a 25 anni di servizio quando la si calcola colla tabella di eliminazione dei pensionati, che cosa dovrà dirsi quando si calcolerà colla tavola di mortalità? Si dovranno aumentare le ritenute e il concorso dello Stato di un quarto?

Io non consiglierei ciò. Avendosi certamente altre cause di eliminazione del servizio prima di raggiungere il decimo, o il 25° anno di servizio la Cassa delle pensioni si costituirebbe un cospicuo fondo di utili senza una designata destinazione.

Fra tutte le soluzioni possibili e razionali, la migliore mi sembra francamente quella adottata dopo matura ponderazione nel 1881 dal compianto ministro Magliani e successivamente approvata da tutte le Commissioni della Camera.

Ma non sono solamente questi gli appunti fatti dall'illustre relatore del Senato alle tabelle del disegno di legge votato da questa Camera sulla Cassa delle pensioni civili e militari. L'illustre relatore del Senato, anche *a posteriori* trova condannabile la tabella A proposta dal ministro Grimaldi.

Egli presenta 954 esempi, mi pare, di liquidazione di pensioni con la nuova legge, calcolati dalla Corte dei conti, e fa vedere, come, applicando le tabelle del progetto dell'onorevole Grimaldi, le pensioni per gli impiegati civili che lasciano il servizio con 25 anni di servizio o poco più, sono molto minori delle pensioni che oggi si liquidano in base alla legge del 1864 e seguenti.

L'inconveniente già sensibile per gli impiegati civili, si aggrava notevolmente per

le guardie delle varie specie, per i militari di truppa e per gli ufficiali.

Ma l'onorevole Grimaldi non poteva dire che tutto questo era già stato detto dalla opposizione della Camera elettiva? (*Interruzioni*).

Non doveva rimanere sotto il peso degli attacchi, particolarmente quando essi non si riferivano solamente al ministro attuale, ma a tutti coloro che prima del ministro Grimaldi si erano occupati di tali quistioni e avevano preparato tutti quei lavori che a lui servivano per la presentazione del disegno di legge. (*Interruzione dell'onorevole Zeppa*).

Si doveva discutere, si doveva obbligare il Senato a venire ad una deliberazione sul disegno di legge. Secondo me, così si doveva fare; Ella pensi come vuole onorevole Zeppa.

Tutto questo era stato detto, onorevole Grimaldi in questa Camera, se Ella ben ricorda.

Grimaldi, ministro del tesoro. Lo so.

Saporito. Io le dissi e le dimostrai più volte che la tabella del suo disegno di legge non poteva essere così applicata senza gli espedienti che erano stati precedentemente adottati. Gli argomenti che ha addotto l'onorevole Cremona al Senato li avevamo messi innanzi, ed io avevo detto che se Ella voleva che la tabella avesse potuto funzionare doveva adottare due espedienti: primo l'applicazione di due coefficienti di liquidazione per le pensioni, il coefficiente 12 e il coefficiente 8; il coefficiente 12 da applicarsi al primo stipendio dall'inizio sino alla fine della carriera, il coefficiente 8 da applicarsi sui successivi aumenti di stipendio.

Questo espediente serviva appunto ad aumentare in media di circa un terzo le pensioni a 25 anni.

L'altro espediente consisteva nel considerare come primo stipendio goduto all'ingresso di servizio quello sul quale è stata effettuata per la prima volta la ritenuta sullo stipendio. Con questo provvedimento il soldato semplice, che era poi passato ad ufficiale passando per la trafila della scuola militare e dell'accademia, godeva nella liquidazione della pensione un aumento sensibile proveniente dal computo dello stipendio del sottotenente fin dal primo giorno del suo arruolamento.

Col progetto dell'onorevole ministro, scendendosi nell'applicazione della ritenuta degli

stipendi al grado di sottufficiale, il vantaggio anzidetto è alquanto attenuato, ma è pur sempre sensibile e conduce al computo del primo stipendio avuto dal sottufficiale come se fosse stato conseguito nel primo ingresso nella carriera militare.

L'onorevole relatore del Senato ha constatato gli effetti, ma non è risalito alle cause di questi inconvenienti.

Se egli avesse esaminato ciò che il ministro Magliani e le Commissioni parlamentari precedenti avevano fatto e se quindi avesse fatto ripetere alla Corte dei conti i 954 esempi di liquidazione di pensioni colla nuova legge coll'aggiunta di questi due espedienti, avrebbe trovato nei risultati la migliore dimostrazione della possibilità di conciliare la tabella A colle esigenze del servizio e coi maggiori riguardi alle tradizioni amministrative del Regno.

Ella, onorevole ministro del tesoro, non si difese dunque dagli appunti della Giunta del Senato. Ella non disse nulla di tutto quello che avrebbe potuto dire; ed il Senato ed il paese, naturalmente, hanno dovuto rimanere sotto una cattiva impressione in riguardo alla serietà dell'opera della Camera elettiva. Che cosa hanno dovuto essi pensare di un disegno di legge in cui le pensioni scendono ad un terzo di quelle che sono accordate in base alla legge del 1864 e seguenti?

Onorevole Grimaldi, Ella doveva difendere l'opera di questa Camera alla quale Ella ha l'onore di appartenere. Ella è rimasta muta di fronte agli attacchi. Perché?

Non le mancava il valore, non le mancava la cultura, non le mancava l'intelligenza per poter difendere la legge approvata dalla Camera: perchè non l'ha difesa?

Onorevole Grimaldi, io le sono personalmente molto amico ed Ella mi deve consentire d'essere molto franco. Si dice che Lei, ed il Ministero di cui Ella fa parte, in fondo in fondo, hanno presentato questo provvedimento per riparare momentaneamente al dissesto delle finanze; che la riforma della legge pensioni è stata un'esca per trarre la Camera a votare la legge. È meglio parlare chiaro. Non sono io che affermo questo; ma riferisco quello che si dice.

E se noi analizziamo i fatti, essi giustificano questo giudizio. Permettetemi che io ricordi questi fatti.

Prima di tutto, voi, onorevole ministro, ossia il Ministero, avete domandato ed ottenuto dalla vostra maggioranza di mandare questa legge alla Giunta del bilancio. Questa legge non è andata agli Uffici, non è stata studiata da coloro che nella Camera si erano occupati dell'argomento; essi sono rimasti fuori delle discussioni proficue fatte con agio e ponderazione. Nella Giunta del bilancio entrano quelli a cui è rilasciata la fede ministeriale dal ministro dell'interno. Gli oppositori rimangono fuori di essa e per questo criterio non poterono discutere la legge prima che essa fosse venuta alla Camera, non poterono portare la loro pietruzza a questo edificio. (*Interruzioni vicino all'oratore*).

Io sostengo che tutta la legge doveva essere mandata agli Uffici.

Venne la legge alla Camera. Tanto voi che il relatore, meno che per qualche emendamento di poca importanza, vi siete mostrati intransigenti nel respingere gli emendamenti che l'Opposizione proponeva, non per fare opposizione a voi, ma per migliorare la legge.

La legge è andata al Senato e non l'avete fatta discutere: avete subito accolto un ordine del giorno in cui la Cassa delle pensioni si rimandava ad altra legge.

Tornate dal Senato alla Camera e vi presentate con una relazione ch'è un vero capolavoro d'ingenuità.

Una voce. È vero.

Saporito. In questa relazione si parla della questione come se fosse una cosa di poco conto: il Senato, in essa si dice, non ha potuto approvare la riforma delle pensioni perchè era mal fatta e male studiata; il ministro farà studiare la legge e poi presenterà a novembre un altro disegno di legge.

E noto infine un altro fatto.

L'onorevole Roux, Cireneo del potere, (*Si ride*) presenta a nome della Giunta del bilancio una relazione che è un altro capolavoro d'ingenuità.

L'avete letta, signori, questa relazione? Credete forse che in essa si tratti a fondo la grande questione della riforma della Cassa pensioni respinta nella maniera che voi ora conoscete, dal Senato? Niente affatto! L'onorevole Roux ne parla con tanta calma, con tanta indifferenza, con tanta rassegnazione e si prepara a dare un *parce sepultis* a questa povera neonata uccisa al suo nascere!

E, onorevole Roux, a proposito del *parce*

sepultis, ne ricordo un altro, ed è quello dato nel 1889 ad un'altra Cassa di pensioni, soppressa dall'attuale presidente del Consiglio.

Per il seppellimento di quell'altra Cassa fu incaricato il mio caro amico l'onorevole Franchetti, un altro nemico d'istituzioni di questo genere; ma almeno quel seppellimento si fece con tutte le forme in una solenne seduta pomeridiana; vi fu almeno il profumo dell'incenso, vi furono i ceri accesi. Ma il seppellimento di questa povera neonata si fa senza solennità alcuna; si fa nel silenzio, in una malinconica seduta mattutina; mi meraviglio anzi di vedere oggi tanti colleghi. (*ilarità — Interruzioni — Commenti*).

Roux, relatore. Per lo meno ammette questo: che ce ne sono più questa mattina di quando si discusse alla sera.

Saporito. Tutti questi fatti sono per confermare i sospetti.

Ma mi aspetto la risposta del brillante ministro. Egli dirà:

Di che vi preoccupate? A novembre voi avrete la legge; io ve ne presenterò il progetto!

Onorevole ministro del tesoro, mi permetta che, con la stessa franchezza con la quale le ho parlato finqui, io le dica che non credo a questa sua promessa, e le ne dico il perchè.

Prima di tutto questa riforma non è ben vista in generale, da alcuni membri del Parlamento e specialmente della Camera. È una questione molto grave, molto complessa e molto difficile, e non tutti vogliono pigliarsi la briga di studiarla. Avremo dunque la stessa ostilità, e, se non altro, la stessa indifferenza che c'è stata per il passato, e la legge non andrà.

Ma poi, se voi volete soddisfare i desideri della Giunta di finanza del Senato, come mai potrete portare la legge a novembre? L'onorevole relatore della Giunta di finanza del Senato pretende che si faccia la tavola di eliminazione sugli impiegati in servizio.

Grimaldi, ministro del tesoro. È lui che pretende!

Saporito. Ci vorranno almeno dieci anni di osservazione per fare una tavola di eliminazione che presenti qualche garanzia. Come potrete voi ripresentare il disegno di legge in novembre?

È vero che voi potreste fare un'altra cosa

e questo ve lo dico perchè ci pensiate: voi potreste rinnovare il calcolo della tavola di eliminazione dei pensionati dello Stato nell'ultimo decennio 1883-1892 e se questa risulterà di ben poco diversa da quella calcolata colle osservazioni degli anni 1868-1879 che ha servito a formare tutte le tabelle *A* dei progetti di legge delle pensioni, si avrà il maggior grado di sicurezza nell'adozione della tabella *A* calcolata sulle eliminazioni dei pensionati.

Ma voi non farete tutto questo: io non ho fiducia che il disegno di legge sarà ripresentato o che sarà discusso. Si parlerà di riforme di pensioni, di creazione di una Cassa di previdenza quando avrete la possibilità di ricorrere, col pretesto di una trasformazione del debito vitalizio, ad un altro debito!

A questo punto voi certamente desiderate sapere che cosa farò di fronte alla legge, come è stata votata dal Senato e se l'approverò.

L'altra volta quando si discusse questa legge in questa assemblea alla stessa domanda risposi che io la votavo.

Io dichiarai che avrei desiderato veder separata la questione della Cassa di pensioni da quella degli espedienti di tesoreria contenuta nel titolo primo, che io ritenevo e ritengo un provvedimento nocivo pel nostro paese, ma di fronte al rifiuto del Governo, mi sobbarcavo a votare anche quel titolo per vedere approvata la riforma. Oggi non resta in fondo che il titolo primo e non ho quindi più ragione per approvare questa legge.

Del resto nella situazione in cui siamo, mancandoci la riforma rinviata indefinitamente, non saprei trovare altre ragioni per votare diversamente. Perchè dovrei votare a favore di un Governo, il quale dimostra ogni giorno sempre più di non avere un programma? Qual'è il vostro programma? Nella questione finanziaria abbiamo visto quello che sapete fare: non sapete fare che debiti, e nel modo peggiore. Avete frugato gli scaffali del Ministero delle finanze e avete tirato fuori un progetto che l'onorevole Magliani aveva abbandonato dopo averlo studiato. Lasciate trascorrere il tempo senza ricorrere a provvedimenti efficaci e tali che possano essere veramente utili alle finanze dello Stato e mettete in pericolo le sorti del nostro povero paese.

Avete parlato di riforme organiche, ma le riforme organiche non giungono mai. Un

ministro tentò di presentare qualche progetto ed un colpo di vento lo portò via: gli altri si guardano bene d'insistere per la presentazione di progetti di riforme organiche e mettere in pericolo la loro vita ministeriale.

Avete promesso la riforma bancaria. Ma qual'è il disegno di legge che avete, infine, dopo tanti mutamenti presentato?

Senza entrare nella questione delle Banche, permettetemi che io vi dica che la legge che voi avete presentato è peggiore di quella del 1874 oggi vigente: affidate ad una parte degli antichi istituti il privilegio dell'emissione, senza esaminare se la Banca unica sia più confacente agli interessi del nostro paese. Sino al 1874 questi istituti erano in ottime condizioni; oggi si presentano carichi d'immobilizzazioni, di sofferenze e mal preparati al credito, e alla circolazione del nostro paese: ci daranno un periodo peggiore, più disastroso di quello corso dal 1874 ad oggi.

Mi direte: abbiamo rifatto la Sinistra! Ma una maggioranza parlamentare, sia di Sinistra che di Destra, o in altro modo costituita, deve servire per qualche cosa; essa deve avere un programma. Quali sono gli ideali della Sinistra da voi fatta rinascere? Non insisto a chiedervi.

Sapete che cosa vedo in questa situazione nostra parlamentare e della vita pubblica italiana? Non vedo che un agitarsi di piccoli e meschini interessi da provocare una grande decadenza delle nostre istituzioni. Vedo che la vita pubblica, elevata una volta a grandi ideali, oggi discende ogni giorno più in basso. Oggi noi non *serviamo* che ad interessi locali e personali ed il Governo non si fa che strumento di questi interessi.

Io quindi voterò contro. Non voterò contro di voi con la voluttà di oppositore, ma voterò contro di voi col dolore di chi, avendo ancora la disgrazia o la fortuna di avere una fede, vede con grave dolore compromessi gli interessi della sua patria! (Benissimo! Bravo! a destra).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cerulli.

Cerulli. Iscrittommi a parlare in favore del disegno di legge... (*Forte, forte!*)

Presidente. Onorevole Cerulli, abbia la bontà di parlare più forte o di scendere più in basso; altrimenti gli stenografi non odono le sue parole.

Cerulli... non è senza amarezza, nè senza

sconforto che io, specialmente dopo il discorso dell'onorevole Saporito, mi accingo a parlare in favore al presente disegno di legge, mutilato così come ritorna dal Senato del Regno, nella parte più vitale che noi avevamo approvata sotto il titolo terzo: e cioè la Cassa di previdenza per i nuovi impiegati. Io comprendo la ragione politica che ha costretto il Ministero a fare omaggio al voto del primo ramo del Parlamento. Ma io non posso a meno di deplorare che una somma di interessi particolari si sia imposta così, da consigliare il Senato ed obbligare il Governo ad abbandonare quella parte più importante della riforma, a cui la Camera aveva fatto buon viso.

Ho letto con attenzione le relazioni e discussioni che si fecero in Senato; ho letto e meditato la relazione della nostra Giunta generale del bilancio; ed ho trovato che, a giustificazione dell'abbandono fatto del titolo terzo, si sono addotti due principali argomenti: il primo, che fosse necessario di studiare ancor meglio la organizzazione tecnica del nuovo istituto; il secondo, che fossero da affidare più chiaramente ed anticipatamente i nuovi impiegati, delle condizioni in cui essi verrebbero a trovarsi, dopo l'applicazione della riforma.

Mi permetta la Camera, mi permetta la Giunta generale del bilancio, che io noti essere codesti argomenti abbastanza inconsistenti, abbastanza sofisticati.

Può benissimo, ed in qualunque stadio, sostenersi la necessità di nuovi studi, a proposito di un problema tanto complicato, quale è quello della Cassa pensioni; può benissimo vagheggiarsi l'idea di dare agli impiegati i più ampi affidamenti circa al loro avvenire; ma tutto ciò non doveva mai, a giudizio mio, impedire che nella legge che stiamo discutendo fosse consegnato, non già con un semplice ordine del giorno ma con un preciso articolo di legge, il principio fondamentale della riforma.

Io auguro che il Governo sia così vitale ed energico, da affrontare, a novembre, il problema che ora è messo da parte. Ma impensierito come sono dell'egoismo ognor più invadente tutte le classi sociali, e specialmente quelle della burocrazia, dubito che a novembre ci sarà qualche nuovo ostacolo, come ci fu oggi, all'attuazione della vagheggiata riforma.

Egli è perciò che, quale umile, ma fedele sostenitore del Ministero, io mi permetto di consigliarlo a volere studiare ancora questa riforma con scaltrezza pari all'energia, non obliando il concetto che, secondo le teoriche più liberiste e più moderne, la funzione del servizio delle pensioni in favore degli impiegati non incombe assolutamente allo Stato, e che potrebbe anche vagheggiarsi di affidarla alla iniziativa privata, esonerando così lo Stato medesimo da responsabilità ben gravi per l'inestricabile labirinto di cifre e di combinazioni, di cui è difficile prevedere le definitive e reali conseguenze pel bilancio.

Con questi brevi cenni, e con queste semplici riserve, tralasciando di rispondere alla parte tecnica della questione sollevata dal preopinante, perchè credo che sarebbe assolutamente un fuor d'opera l'occuparsene oggi che non abbiamo dinanzi a noi il progetto completo della riforma; e lasciando che a quanto concerne la parte politica, che pure ha sollevata, risponda il Governo a cui compete di scagionarsi delle accuse che gli furono rivolte, io conchiudo col dire che darò il mio voto favorevole al disegno di legge ed all'ordine del giorno che ne è proposto. (*Approvazioni*).

P. esidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Colombo.

Colombo. Il giorno 28 di novembre 1892, quando l'onorevole presidente del Consiglio propose che si mandasse alla Giunta del bilancio il disegno di legge delle pensioni, io feci una modesta osservazione: dissi, cioè, al presidente del Consiglio, che, a mio credere, non si poteva mandare il disegno di legge integrale alla Commissione del bilancio, perchè una parte di quel disegno di legge concerneva realmente il bilancio, mirando a surrogare un'annualità temporanea costante ad un debito vitalizio decrescente; mentre c'era poi l'altra parte relativa alla Cassa di previdenza, la quale implicava una delle più importanti questioni d'indole sociale e morale che possano incontrarsi in una grande amministrazione, mirando a riformare completamente e profondamente il grande istituto delle pensioni dello Stato. E a me pareva che questa seconda parte del disegno di legge dovesse essere deferita all'esame degli Uffici, perchè richiedeva una discussione ampia, preliminare alla formazione della Commissione che avrebbe dovuto poi riferire alla Camera.

644

Ma a questa mia proposta di dividere il disegno di legge in due parti, una delle quali da mandarsi alla Giunta del bilancio, l'altra agli Uffici, l'onorevole presidente del Consiglio rispose le parole seguenti:

« L'approvare la parte dei provvedimenti relativi alle pensioni già liquidate, e non approvare i provvedimenti relativi alle pensioni degli impiegati in corso e degli impiegati nuovi, significherebbe ripetere l'operazione della Cassa pensioni, contro la quale tanto l'onorevole Colombo, quanto io, abbiamo altra volta protestato, dichiarando che l'operazione sulle pensioni vecchie poteva giustificarsi in un caso solo, quando cioè si fosse contemporaneamente provveduto in modo definitivo per gli impiegati nuovi e per quelli in servizio.

« Fare una cosa senza l'altra significherebbe convertire in un espediente di tesoreria un complesso di provvedimenti che nella mente del ministro debbono costituire un rimedio organico a questo male delle pensioni.

« Nella mente del ministro sta che queste due parti del disegno di legge sono assolutamente inscindibili.

« La conversione delle pensioni vecchie in un'annualità costante è giustificabile in quanto contemporaneamente si provveda al dilagare delle pensioni in corso, e si provveda soprattutto a che lo Stato non assuma più per gli impiegati che entrano in servizio, l'onere assunto per gli impiegati passati.

« Io faccio appello all'onorevole Colombo che ha avuto la responsabilità delle finanze italiane, perchè si unisca a noi nel proposito di risolvere più prontamente che si potrà la questione delle pensioni, una di quelle che costituiscono grave pericolo per la finanza. »

Ora queste parole sono, se non m'inganno, in gravissima contraddizione col fatto d'oggi: vale a dire con la presentazione alla Camera di un disegno di legge che contiene bensì l'espediente di tesoreria, ma non contiene più quella parte che si diceva indispensabile, inscindibile, vale a dire la parte relativa alla Cassa di previdenza.

Giovagnoli. Ringraziate i vostri amici del Senato!

Colombo. È dunque chiaro che il disegno di legge oggi ripresentato alla Camera, non è più quello che, nella mente del ministro, doveva essere, perchè l'espediente di tesoreria nella mente del ministro non poteva giu-

stificarsi se non nel caso che fosse accompagnato da una Cassa di previdenza per provvedere agli oneri futuri.

La Camera, come è noto, ha esaminato il disegno di legge e l'ha discusso: e io personalmente presi parte alla discussione, dissentendo nel titolo primo ed anche nel titolo della Cassa di previdenza, perchè pareva a me che quell'istituto, oltre al presentare certi pericoli, fosse stato poco studiato e lasciasse temere gravi inconvenienti e gravissime ingiustizie.

Il Senato, infatti, ha rilevato gli inconvenienti e le ingiustizie, contenute in quella parte del disegno di legge. Esso ha accolto il concetto che si potessero dare al Governo i mezzi di vivere in una relativa tranquillità, rispetto al pareggio del bilancio, al fine di poter trovare i mezzi più convenienti per ristabilire definitivamente l'assetto della nostra finanza: ma quanto alla Cassa pensioni trovò che questo istituto, così come era stato approvato dalla Camera, presentava tali difetti che non consentivano di accettarlo.

Dunque il disegno di legge, così come fu modificato dal Senato, non contenendo più il titolo terzo, che doveva formare un tutto inscindibile col titolo primo, non è più quello che è stato a noi presentato, e non è più quello neppure che il Ministero voleva presentare.

Zeppa. Chiedo di parlare.

Colombo. L'onorevole presidente del Consiglio può dirmi: è vero; io ho accettato il disegno di legge come è stato emendato dal Senato; ho accettato che si cancellassero tutti gli articoli relativi alla Cassa di previdenza; ma ho anche accettato un ordine del giorno il quale fa obbligo al Governo di ripresentare, in novembre, il disegno di legge della Cassa di previdenza, tenuto conto delle osservazioni che sono state fatte, in modo da soddisfare a tutti i requisiti ai quali non soddisfaceva il disegno ministeriale.

Ma, onorevole presidente del Consiglio, l'aver accettato un ordine del giorno di questa natura, non è equivalente a fare una legge che affermi almeno il concetto della Cassa di previdenza, salvo poi a completarla colle tabelle, e colle disposizioni opportune.

Comincerò col dire che un ordine del giorno si sa ormai che cosa valga: se non m'inganno anche l'onorevole ministro del tesoro, nella sua risposta al relatore dell'Ufficio centrale del Senato a proposito di un altro ordine del

giorno, manifestò il suo scetticismo circa le conseguenze degli ordini del giorno. Gli ordini del giorno sono fatti per soddisfare momentaneamente il Parlamento il quale si libera, così, da una difficoltà, rimandando la soluzione di un dato problema all'avvenire: ma il Parlamento che li vota e il Governo che li accetta, sanno benissimo che, generalmente, non dirò sempre, gli ordini del giorno lasciano, come si suol dire, il tempo che trovano.

Dunque, lasciamo stare quest'ordine del giorno intorno alla Cassa di previdenza, che per me ha un piccolissimo valore, per quanto sia persuasissimo che il Governo abbia intenzione di metterlo in atto.

Anche l'onorevole Magliani, al quale alluse l'onorevole Giolitti quando rispose a me il 28 novembre, promise un disegno di legge per la Cassa di previdenza, allorchè presentò il suo disegno di legge per la Cassa pensioni; anzi, l'onorevole Magliani promise e mantenne, perchè presentò alla Camera non uno, ma due disegni di legge molto ben studiati per la Cassa di previdenza, ma che, per diverse vicende, non poterono venire in discussione.

Non fu colpa dell'onorevole Magliani se quei disegni non poterono venire in discussione, come non sarà colpa dell'onorevole Giolitti se il disegno di legge, che voglio sperare presenterà in novembre, non sarà discusso o sarà respinto; non sarà, forse, neppure colpa dell'onorevole Giolitti se, distratto da altre cure e per provvedere a cose più urgenti, non presenterà neppure quel disegno di legge nel novembre prossimo; nessuno gliene farà carico. Ma l'onorevole presidente del Consiglio deve convenire con me che il disegno di legge che dobbiamo, oggi, discutere non è quello che egli stesso voleva che la Camera discutesse e votasse. La differenza salta subito agli occhi.

Il titolo primo è un espediente di tesoreria, è un debito che si fa per mandare lontano più che si può il calice amaro dei prossimi disavanzi. Siamo d'accordo. Ma questo differimento poteva essere giustificato, poteva essere accettato con la contemporanea speranza, che da qui ad un certo numero di anni l'onere delle pensioni sarebbe stato ridotto a una misura più piccola, alla misura di diciannove milioni, secondo l'onorevole Roux, o a una maggiore misura secondo me, ma sempre

ad una misura piccola rispetto a quella che corrisponderebbe al debito vitalizio costituito nel modo ordinario. Ma invece noi non abbiamo più nemmeno questa speranza; perchè dalla tabella allegata alla relazione della Giunta del bilancio risulta che l'onere annuo salirà ad un *maximum* di 117 milioni, salvo errori, per scendere, poi, ad una costante di circa 82 milioni all'anno. La prospettiva, dunque, non è lieta e non deve incoraggiarci a votare il titolo primo senza il compenso del titolo terzo.

Noi, in sostanza, ricominceremo da oggi a rifare, faticosamente, quel debito vitalizio che si era accumulato una volta, che l'onorevole Magliani aveva convertito mediante l'operazione della Cassa Pensioni, e che poi aveva cominciato a costituirsi di nuovo, raggiungendo la cifra di 73 milioni nell'esercizio in corso.

Noi lo torneremo a rifare e arriveremo ancora al culmine degli 82 milioni, se pur non saliremo più alto.

Dunque io non posso votare questo disegno di legge che lascia le cose nello *statu quo ante* e non è che un espediente contro il quale ho creduto mio debito di protestare a suo tempo.

Apparirà più che mai evidente, onorevole Giolitti, che la cosa cui si mirava principalmente era l'operazione con la Cassa depositi e prestiti; certamente il pensiero del Governo era che una cosa dovesse essere collegata con l'altra; ma poichè la Cassa di previdenza è stata eliminata, che cosa dovrà dire il Paese?

Il Paese sarà indotto a credere che il disegno di legge, così ponderoso, che fu presentato in novembre, fu presentato solamente per giustificare l'operazione con la Cassa depositi e prestiti; e che la Cassa di previdenza non era che la doratura della pillola, rappresentata dal titolo primo.

Ecco, brevemente, le ragioni per le quali non credo di poter approvare il disegno di legge come è stato emendato dal Senato.

Presidente. L'onorevole Rubini ha facoltà di parlare.

Rubini. Mi pare che gli oratori contrari siano stati abbastanza numerosi; quindi non voglio tediare ulteriormente la Camera, e mi unisco alle dichiarazioni fatte dai miei egregi amici e colleghi onorevoli Saporito e Colombo.

Sa la Camera come, nel mese di marzo ul-

timo scorso, io mi sarei dimostrato favorevole al disegno di legge sulle pensioni, qualora il Governo avesse provveduto ad arricchirlo di un istituto finanziario, col quale compensare in qualche modo il contraccolpo del crescendo rapidissimo del debito futuro.

Sarei stato favorevole perchè quel disegno di legge disciplinava tutta quanta la materia delle pensioni, avuto riguardo in particolar modo al titolo terzo, che lo chiudeva.

Ora, nè all'istituto finanziario fu provveduto, nè il titolo terzo fu conservato; di maniera che ho non una, ma due ragioni per votar contro.

L'onorevole Saporito ha rilevato come le censure, fatte nell'altro ramo del Parlamento, a coloro, che sostennero il titolo terzo della legge, non erano tutte esatte e come il Governo poteva al riguardo far sentire una parola autorevole in difesa di ciò, che era stato detto e sostenuto nella Camera.

Aggiungerò un'altra sola considerazione alle deduzioni fatte dall'onorevole Saporito.

Equivale a cercare la quadratura del circolo il pretendere che gli assegni che può dare una Cassa di previdenza ai pensionandi, quando essi abbandonino il servizio dopo non molti anni ed in giovane età, abbiano ad essere comparabili a quelli che essi otterrebbero col sistema vigente. Il perno di tutta l'operazione della Cassa di previdenza qual'è? Di accumulare un determinato capitale con la ritenuta, col concorso del Governo e coi rispettivi interessi composti; di calcolare questo cumulo di capitale e, poi, di riferire al cumulo medesimo l'assegno vitalizio per tutta la vita probabile del pensionando. Ora è chiaro, chiarissimo, che se l'impiegato ha durato pochi anni in servizio, il cumulo sarà piccolo, ed è altrettanto chiaro che esso dovrà ripartirsi sopra un numero più lungo di anni, imperocchè, generalmente, l'impiegato il quale è stato breve tempo in servizio lo abbandona ancora giovane, ed ha quindi una probabilità di vita più lunga di quella che avrebbe se abbandonasse il servizio quando fosse vecchio.

Dunque sono due cause che cospirano insieme a fare sì che, in tal caso, l'assegno di pensione risulti piccolo, e vi cospirano in ragione geometrica.

Il contrario avviene quando l'impiegato abbandona il servizio dopo una lunga permanenza e in età matura.

Quindi tutte le censure che furono fatte al riguardo e tutti i confronti coi risultati che dà il sistema vigente non possono, assolutamente, reggere: dappoichè il sistema vigente commisura l'assegno di riposo su di una sola variabile (dato un medesimo trattamento), quella, cioè, degli anni di servizio computati in ragione aritmetica, e senza alcun riguardo all'età del pensionando.

Ma v'ha di più.

I confronti potrebbero anche non reggere per un'altra ragione, ed è che se, oggi, con la legge vigente gl'impiegati sentono il desiderio, lo stimolo di andare in riposo in un dato momento, quando abbiano raggiunta una determinata età, perchè quell'età e quel momento corrispondono all'assegno vitalizio da essi agognato; con le nuove disposizioni quella volontà, quel desiderio dell'impiegato devono mutare, perchè gli assegni sono diversamente commisurati; e l'impiegato sarà tratto a cercare che venga applicata a lui la legge nuova in quell'altra età, in quell'altro momento, i più conformi al suo interesse, ai suoi bisogni, al suo desiderio.

Anche per questo verso non è più possibile, o meglio, a poco conclude fare un confronto, vorrei dire materiale, fra l'assegno, per esempio, di riposo dell'impiegato che ha servito trenta anni, percorrendo una determinata carriera con la legge vecchia di pensione, e quello dell'impiegato che seguirà la medesima carriera con le medesime fasi e dopo trenta anni di servizio, sotto l'impero della nuova legge. Infatti, o signori, chi vi dice che quell'impiegato arrivato a trenta anni di servizio con le nuove disposizioni non si veda piuttosto indotto a rimanervi ancora, a fine di accumulare l'eguale pensione che poteva raccogliere con gli ordinamenti vigenti, e forse anche una maggiore?

Ciò ho creduto dovere aggiungere a rinforzo della tesi sostenuta dall'egregio collega Saporito.

E poichè ho facoltà di parlare, ho qualche piccola differenza ancora da liquidare col nostro relatore. Disse l'onorevole Saporito: l'egregio relatore nostro è il Cireneo di questa legge; ed egli mi perdonerà se concorro io pure a rendergli la croce alquanto più pesante.

Veda, onorevole Roux, Ella ha un'idea fissa, mi consenta di dirlo; Ella ha visto nelle disposizioni del Titolo II della legge,

fino da principio, il modo, i mezzi per ridurre gli assegni nuovi di pensione ad una cifra costante di cinque milioni all'anno. E questa sua idea fissa è rimasta tale e quale anche dopo le modificazioni che la Giunta del bilancio portò al titolo II, e dopo quelle ancora più profonde che vi portò la Camera elettiva, e dopo le altre nuove e di grave portata che vi arrecò l'altro ramo del Parlamento. Fra queste ultime, per esempio, v'è l'abolizione del capo saldo delle disposizioni del titolo II, che è quel tal limite massimo di 5 milioni di iscrizione annua su cui aveva architettato tutte le sue tabelle il nostro egregio ed abilissimo relatore.

Ma, oggi, che quel caposaldo non esiste più, che il Senato non ne ha voluto sapere, perchè ha ravvisato in esso, e giustamente, un problema troppo provato, imperocchè si trattava di applicare agli impiegati pensionandi due leggi contemporaneamente, cioè quella che dava ad essi il diritto di chiedere la pensione in determinate condizioni e l'altra che lo negava loro, in forza del limite massimo di iscrizioni già raggiunto, poichè, oggi, dico, il Senato ha, e logicamente, annullato quel limite di cinque milioni, perchè il nostro relatore, anche soltanto a guisa, voglio supporre, di dimostrazione, ci ha portato davanti ancora la tabella che si legge a pagina 14 e 15 del suo lavoro? Essa è sempre basata sulla cifra di cinque milioni, come cifra di iscrizione normale per l'avvenire delle pensioni, quel limite, cioè, di cui il Senato non ha voluto sapere. E soltanto vi aggiunge 75,000 lire, per la modificazione che il Senato ha introdotta nel disegno di legge, relativa al calcolo degli anni passati in posizione ausiliaria dagli ufficiali.

E non voglio aprire una parentesi per dimostrare all'onorevole Roux come, a proposito di quest'ultima disposizione, e dei suoi effetti, avessi ragione io nel calcolarne l'effetto pieno in 100,000 lire, mentre egli lo calcolava in 300,000. Infatti il Senato che ripristina, quasi per intero, il metodo oggi vigente di calcolare il tempo trascorso nella posizione ausiliaria, ne valuta gli effetti a 75,000 lire, e a tal cifra, oggi, finalmente si attiene anche il nostro relatore, e ripeto si tratta di un ritorno, quasi completo, alle disposizioni vigenti.

Roux, relatore. Completo no!

Rubini. Ora soggiungo, e devo dirlo a sca-

rico mio, perchè sono convinto, che è una follia sperare che le iscrizioni a pensioni future quantunque frenate dal titolo secondo, possano rimanere nel limite di lire 5,075,000 all'anno.

Non intendo ripetere alla Camera ciò che dissi a sazieta nel marzo di quest'anno; ma ho la piena convinzione, dedotta da uno esame accurato sulle vicende seguite dalla iscrizione del debito vitalizio negli ultimi anni, che le iscrizioni, pur tenendo conto delle nuove disposizioni del titolo secondo, andranno salendo a circa 6 milioni e mezzo nel periodo di 14 o 15 anni per via degli accresciuti emolumenti, e più ancora per effetto degli organici largamente ampliati dal 1877 in poi.

E allora, invece di avere un carico di pensioni che, a ciclo chiuso, sarebbe rappresentato da circa 76 milioni, ne avremo uno che sarà rappresentato da 91 a 92 milioni, mentre, a svolgimento continuo, il carico medesimo invece di salire, come dice il relatore nella tabella, alla quale accennai, a 82 milioni, sarà certamente superiore a 100 milioni e si avvicinerà a 105, per il solo fatto delle nuove pensioni, oltre l'annualità trentennaria di quasi 41 milioni.

Ciò doveva dire perchè almeno una voce sorgesse nuovamente a additare i gravi pesi a cui la nostra finanza va incontro e perchè le tabelle, le quali suffragano un disegno di legge di tanta importanza, non siano fatte per indurre in errore anzichè illuminare (*Moritorio*) la Camera e il paese.

E con questa osservazione ho finito perchè avevo promesso di esser breve.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mecacci.

Mecacci. Nella prima discussione di questo disegno di legge, già presi a parlare intorno ad una materia poco brillante, ma che non merita meno di essere presa in esame, cioè, sulla capacità giuridica dei condannati e dei destituiti a conseguire o godere la pensione o l'indennità. Ed oggi consentirete che ci ritorni brevemente sopra. Nella detta discussione, proposi qualche emendamento agli articoli del titolo quarto, che fu benignamente accolto, ne avvisai ancora qualche altro il quale, in seguito alle spiegazioni dell'onorevole ministro, cioè che egli stava nelle stesse idee mie, non credetti opportuno formulare. Presentato però il disegno al Senato, la Commissione cen-

trale, sulle orme delle discussioni avvenute in questa Camera, riprese qualcuno di questi emendamenti, ma con questo, a mio vedere, portò nella materia una maggiore confusione e quasi direi qualche poco di contraddizione. Esaminiamo, invero, gli articoli che adesso hanno il numero 20, 21, 22, 23 e 24.

La relazione del Senato dice che l'incapacità a conseguire o godere la pensione, non doveva essere regolata in base alla condanna alla pena restrittiva della libertà individuale, ma invece in base alla pena che veramente è origine e causa d'incapacità o indegnità; cioè, la pena privativa del godimento o dell'esercizio di diritti o di funzioni la quale è l'interdizione dai pubblici uffici. E se così doveva essere, e così fu fatto, come va la prima parte dell'articolo 21, in cui è detto, che l'esercizio del diritto a conseguire la pensione rimane sospeso *durante* l'espiazione di una pena che importi la interdizione temporanea dai pubblici uffici? Ma se il diritto rimane sospeso *durante* l'espiazione della pena restrittiva della libertà individuale, l'interdizione dai pubblici uffici non è più la norma voluta, poichè questa va considerata, com'è applicata, non già durante la detta espiazione, ma dopo la medesima, quando appunto comincia per disposizione di legge a decorrere. Cosicchè adesso in questa materia non si procede a rigor di logica, nè per riguardo alla pena restrittiva della libertà individuale, nè per riguardo alla pena privativa di diritti od uffici.

E come d'altronde va la seconda parte dello stesso articolo 21, secondo il quale le pensioni e gli assegni già conseguiti sono soggetti alla ritenzione della metà o del terzo, « durante l'espiazione di qualsiasi pena restrittiva della libertà personale, esclusi gli arresti, per una durata superiore ad un anno, » senza alcun riferimento alla stessa interdizione temporanea dai pubblici uffici? Il concetto della Commissione del Senato, che poi non fu perfettamente applicato, era invece incluso nel corrispondente articolo 45 del disegno di legge quale era uscito dalla discussione della Camera dei deputati e quindi non si vede, tutta la ragione del cambiamento, nello stesso modo che non se ne vede l'applicazione, quale era stata enunciata.

Qualche altra osservazione sarebbe il caso di fare su questo articolo 21, quando stabilisce la ritenzione di un terzo dell'assegno o

della *pensione già conseguita* verso la moglie e la prole del condannato, durante l'espiazione di qualsiasi pena restrittiva della libertà personale, poichè, per essere coerenti con ciò che è stabilito altrove, e precisamente all'articolo 25, in proposito alla indennità, sarebbe stato necessario distinguere tra moglie separata per colpa sua e quella separata, invece, per colpa del marito. La moglie, in ispecie, separata per colpa non sua, può aver diritto agli alimenti, insieme con i figli, secondo la precisa ipotesi contemplata dall'articolo 21. E gli alimenti non è giusto che si possano togliere, non è in altri termini il caso di fare eccezione, durante l'espiazione della pena per parte del marito, per il solo fatto che la moglie sia *separata* con sentenza divenuta irrevocabile. Del resto, qui rimane il vizio principale, del quale toccai nella prima discussione, cioè, che non ha diritto a *conseguire pensione* nè il condannato, nè altrimenti la moglie o la prole di esso durante l'espiazione della pena minore, mentre l'ha la moglie e la prole subito dopo la condanna ad una pena maggiore, perpetua e temporanea. Ma oggimai è inutile tornare sopra a questo, ed è meglio che venga ad una questione ancora più importante, voglio dire a quella della *indennità* al destituito.

Nella legge sulle pensioni 14 aprile 1864 non si parla, come in altra discussione dimostrai, di indennità al destituito. Nel disegno di legge, quale fu portato alla Camera, ed uscì dalla discussione che venne fatta in essa, è lo stesso; perocchè l'articolo 34, soppresso dal Senato con tutto il titolo, dava il diritto all'indennità agli impiegati civili ed ai militari « che cessano dal servizio per *soppressione* di ufficio o *riduzione* di corpo, qualunque sia la durata del servizio stesso: » o altrimenti « a coloro che hanno servito per un periodo di tempo minore di 25 anni, ed uguale o maggiore di 10, e sono *divenuti* inabili a continuare o riassumere servizio, o che *abbandonino* il servizio per *dimissioni* volontarie, o perchè sieno *licenziati* o *dispensati* per qualunque causa. » Peraltro, l'articolo 48, facendo in alcuni casi certe proporzioni di assegnamento, parla prima di *revocati* dalle funzioni, i quali « avranno diritto soltanto ai tre quarti dell'*assegnamento* che loro potrebbe spettare ove fossero collocati a riposo, » ma soltanto nel senso dell'antecedente articolo 43, cioè, di *pensione*, non altro che di pensione.

Poi, lo stesso articolo 48 parla di « uguale trattamento agli impiegati destituiti, » ma coll'indicazione precisa di « aventi diritto a *pensione*, » e senza la perdita esplicita di questo diritto medesimo.

A ciò si aggiunga, che l'articolo 20, prima articolo 44, quando parla della perdita di diritti, a carico del destituito, parla della pensione, non già dell'indennità, così come alla lettera D: « si perde quando nel decreto di destituzione, proferito ai termini dell'articolo 32 della legge 14 aprile 1864, n. 1731, sia espressa la clausola della perdita del diritto a *pensione*. » L'articolo 21, prima articolo 45, parlando ugualmente della sospensione dall'esercizio di diritti, dice: « l'esercizio del diritto a conseguire la *pensione*. » Come l'articolo 22, prima articolo 46, parlando del reintegro di diritti, a seguito di riabilitazione, nel caso di condanna, in quello di destituzione, secondo il detto articolo 32, o in quello di espiazione di pena temporanea, dice pure: « il diritto a conseguire la *pensione*, l'assegno, l'esercizio di questo diritto, nonchè il godimento della *pensione* e dell'assegno, ecc. »; e se accenna anche alla *indennità*, ne accenna evidentemente rispetto al caso di condanna penale, non mai rispetto ad altro, che all'ipotesi di questa condanna rimarrebbe affatto estraneo.

E la cosa, così come stiamo avvisandola, si comprende. Nella prima discussione osservai, infatti, che il diritto all'*indennità*, è un diritto il quale si acquista col decorso del tempo stabilito dalla legge, quando non c'è diritto a pensione. Esposi anche che il riconoscimento di questo diritto si poteva concepire come cosa giusta, specie secondo il disegno di legge d'allora, ossia, colla formazione della Cassa pensioni, per effetto delle ritenute sullo stipendio, ecc., quasichè si trattasse di cosa di diritto privato, di rimborso di deposito, o di credito. Nondimeno accennai ancora, come torno ad accennare adesso, che il concetto di destituzione, la quale è causata da fatto per cui l'impiegato ha demeritato della pubblica amministrazione, è un controsenso, fa ai cozzi coll'idea d'*indennità*, anzi con la parola stessa indennità. Ed allora, e di fronte ai principî in materia, e di fronte alle disposizioni della legge, nelle quali non si trova verbo d'*indennità* a riguardo del destituito, come si è giunti a formulare l'articolo 24, il quale vuolsi far corrispondere all'articolo 48 antico, dichiarando che: « gli impie-

gati civili *destituiti* senza l'esplicita *dichiarazione* della perdita del diritto a *pensione*, o comunque allontanati dal servizio per effetto di regolare procedimento disciplinare, avranno diritto soltanto ai tre quarti dell'*indennità* o pensione che sarebbe loro spettata ove fossero stati collocati a riposo? »

In verità questa è una disposizione nuova, la quale scambussola tutte le regole e tutte le altre disposizioni di legge. Formulandola, sarebbe stato bene che la relazione del Senato l'avesse in qualche modo motivata, poichè altrimenti come concepirla, come spiegarla e come applicarla? Altrimenti potrebbe rimanere il dubbio, il quale non è possibile, per l'alta sapienza del Senato, che tale disposizione non si trovi qui che per mero equivoco, o almeno senza essersene ponderati tutti i rapporti e tutte le conseguenze in riguardo agli altri articoli della legge. Sarebbe stato bene ancora, che tutto questo ponderando, si fossero colmate le lacune, completate insomma tutte le disposizioni di legge, che colla *indennità* debbono e possono avere legame, nello stesso modo che rispetto alla *pensione*. Così, quanto alla perdita del diritto, alla sospensione dell'esercizio di esso, alla reintegrazione del medesimo, in guisa tale, da far sparire ogni oscurità, confusione, o contraddizione, che altrimenti potrebbe suppersi o riscontrarsi. La materia è grave, difficile, e dolente che questo disegno di legge non abbia avuto agio di essere studiato, calmamente, in ogni sua parte, compresa questa della capacità giuridica dei condannati e dei destituiti, non che della moglie e della prole dei medesimi, al conseguimento ed al godimento della pensione o delle indennità, oggi davvero non è il caso che io possa o voglia aggiungere altro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Roux, relatore. Dirò due parole.

Prima di tutto rispondo all'onorevole Saporito, e dico che io posso ammettere che nella Commissione del bilancio il più incompetente, anzi incompetentissimo, sia il relatore; ma, a difesa dei miei colleghi, debbo aggiungere che non posso ammettere che siano incompetenti nè l'onorevole Colombo, nè l'onorevole Rubini, nè l'onorevole Cadolini, nè l'onorevole Sonnino, che hanno preso tanta parte nella discussione di questa legge, e che si trovarono così spesso d'accordo con l'onorevole Saporito.

L'onorevole Saporito ha diritto, in un certo modo, ad un grande rispetto, e a prerogative speciali quando si discute di pensioni, e poichè egli ha fatto un bellissimo studio su questa materia, poteva pretendere a buon diritto che la sua voce fosse specialmente ascoltata. Ma io posso assicurare l'onorevole Saporito che appunto perchè mancava la sua presenza personale, e perchè riconosco grande l'incompetenza del relatore, mi sono dato una speciale cura di attingere al lavoro di lui molti e gravi argomenti, e sarei dolentissimo se della stessa mia prima relazione non apparisse che da questo studio io abbia tratto profitto.

L'onorevole Saporito ha detto che il povero relatore, condannato ad essere il Cireneo di questa legge, le dà il suo *parce sepulto* senza nemmeno rispondere e rimbeccare qualche cosa a quanto fu detto in Senato.

Il relatore non ha creduto di avere questo diritto. Il relatore, e mi duole che l'onorevole Saporito non abbia letto l'ultima parte della relazione odierna, si è limitato a non accettare gli emendamenti del Senato, emendamenti che il relatore insieme con la Commissione ha la convinzione, che sarebbero stati molto dannosi all'esecuzione della Cassa di previdenza; agli emendamenti del Senato la Commissione preferisce un ordine del giorno, affinchè siano ristudiate le tabelle e una nuova proposta di legge venga presentata in modo che sia migliore di quella proposta dal Senato.

E a proposito di ordini del giorno, onorevole Colombo, mi permetto di fare una sola osservazione. Ella ha posto troppo in ridicolo, ha troppo sminuito il valore degli ordini del giorno.

Colombo. Ho accennato ad un fatto costante.

Roux, relatore. Ma onorevole Colombo, anch' Ella è stata su quel banco (*dei ministri*) e molte volte ha domandato che si convertissero delle proposte in ordini del giorno, che Ella accettava ed erano votati dalla Camera. Ora io non voglio credere che Ella giudichi che Lei solo sia capace di pigliare gli ordini del giorno sul serio, e che tutti gli altri debbano tenerli in non cale.

Colombo. Domando di parlare per fatto personale.

Roux, relatore. L'onorevole Cerulli ha parlato dell'egoismo della burocrazia, che potrà impedire che si presenti e discuta una nuova legge sulle pensioni a novembre.

Prego l'onorevole Cerulli di osservare che, anche credendo a questo egoismo della burocrazia, cosa che noi non siamo assolutamente autorizzati ad accettare, l'istituzione della cassa di previdenza, non tocca in nulla gl'interessi della burocrazia odierna. Solo potrà toccare la burocrazia di là da venire; onde nemmeno il dubbio da lui sollevato per gli ostacoli che oppone la burocrazia, può essere ammesso sul serio.

L'onorevole Colombo, come del resto tutti gli oppositori di questa legge, ha affermato che non la si può approvare perchè non è più che un espediente finanziario. È vero: il primitivo disegno di legge conteneva l'espediente finanziario ed una completa riforma organica, mentre la legge d'oggi contiene l'espediente finanziario ed una parziale ma importantissima riforma organica e rimanda quella parte di riforma organica, che oggi non si può discutere, ad un brevissimo termine.

Adunque non solo siamo davanti ad uno espediente finanziario ma anche ad una parte importantissima di riforma organica, quale è quella del titolo secondo, in cui il Senato, oltre i freni avvenire per i collocamenti a riposo, ha riunito eziandio tutte quelle disposizioni generali, le quali potranno servire ad assicurare anche il funzionamento della futura cassa di previdenza da istituire.

L'onorevole Rubini ha fatto un'aggiunta importantissima a quanto ha detto l'onorevole Saporito.

Qui siamo nell'eterna questione delle tabelle.

Ma, mi permetta, onorevole Saporito, fu detto ripetutamente in questa Camera che queste tabelle non possono essere accettate senza critiche e senza emendamenti.

Furono presentati in questo senso ordini del giorno dagli onorevoli Colombo, Rubini, Sonnino e Cucchi, e la Camera unanime ne ha accettato uno che invita il Ministero a proporre degli emendamenti alle tabelle stesse dopo un quinquennio e dopo un decennio di esperimento.

Non basta. Gli articoli 41 e 42 disponevano precisamente e tassativamente che la Cassa di previdenza dovesse correggere le sue tabelle secondo gli esperimenti fatti di cinque in cinque anni.

Ciò vuol dire che queste tabelle non eran

quelle sulle quali doveva fondarsi la Cassa di previdenza.

Ci fu allora fra noi un piccolo dissenso, sul quale la Camera ha dato ragione a noi, che ritenevamo che era meglio, piuttosto che subito, fare le correzioni in avvenire.

Ora, dopo tutto quanto vi è stato nella precedente discussione, mi pare che discutere ancora oggi come e perchè fossero errate le tabelle d'allora, sia precisamente un fuor d'opera, giacchè fin d'allora questa questione fu d'accordo risolta.

Ed io non ho più che a dire una sola parola all'onorevole Rubini. Egli asserisce che io ho una idea fissa, quella del limite dei 5 milioni per le pensioni degli impiegati oggi in servizio; ed io dovrei rispondere all'onorevole Rubini che un'altra idea fissa ha lui, quella dei 6 milioni e mezzo.

Ora, solo l'esperienza dirà quale sarà la cifra giusta. Il vero è però che se noi guardiamo al passato, la cifra mia si approssima più al vero di quella dell'onorevole Rubini.

Del resto, ringrazio l'onorevole Rubini, di avere scoperta una verità che facilmente si potea scoprire; che le tabelle, che frettolosamente ho dovuto aggiungere oggi, non avevano altro scopo che la dimostrazione delle leggieri differenze, che si sono introdotte nella parte finanziaria della legge quando è tornata dal Senato.

All'onorevole Mecacci dirò che sulle osservazioni, che fa nella parte giuridica, sono abbastanza d'accordo con lui; ma siccome si ha da fare un testo unico, anche le spiegazioni riguardo a quello che s'intende per assegnamento e indennità, credo potranno aver luogo in questo futuro testo unico, e delle sue osservazioni si potrà tener conto allora.

Ora non mi resta che constatare la discordia dei vari oppositori fra loro. Alcuni dicono che si è fatto bene a togliere il titolo terzo; altri votano contro la legge perchè il titolo terzo non c'è.

C'è una via di mezzo, quella proposta dal Ministero e accettata dalla Commissione; ed è questa: che si faccia intanto l'operazione finanziaria; si faccia la riforma organica delle pensioni per gli impiegati in servizio; e si prepari nel più breve termine possibile, la Cassa di previdenza, per la quale la Camera propone lo stesso ordine del giorno già votato dal Senato.

Quando un ordine del giorno, votato negli stessi identici termini dai due rami del Parlamento, sarà presentato al Governo, sono persuaso che se mai qualche ordine del giorno ridicolo, non è stato eseguito, come pare che ricordi l'onorevole Colombo...

Colombo. Chiedo di parlare.

Roux, relatore. ... questo che per la prima volta è presentato dai due rami del Parlamento, sarà tenuto dal Governo in seria considerazione. (*Benissimo! Bravo!*)

Giuramento dell'onorevole Scalini.

Presidente. Essendo presente l'onorevole Scalini lo invito a giurare. (*Legge la formula.*)

Scalini. Giuro.

Continua la discussione della legge sulle pensioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Grimaldi, ministro del tesoro. In materia di pensioni ho dovuto fare due edizioni dello stesso libro; l'una per conto della Camera, l'altra per conto del Senato.

Fortunatamente la breve discussione ora avvenuta mi dispensa dal farne la terza, tanto più che credo che la Camera ne abbia... (*Narrità*) abbastanza; perchè ormai molto tempo ha perduto in otto mesi, nei quali non ha udito discutere se non di pensioni. Dunque sarò brevissimo; poche dichiarazioni devo fare, e poche ne farò.

L'onorevole Saporito, che fu il primo a parlare, disse che, appena finita la discussione del Senato, io sono stato fatto segno a tutti gli inni di lode, a tutti i trionfi, e che quasi mi sarebbe spettato l'onore del Campidoglio. Ma onorevole Saporito, riflette alle mie condizioni; dall'ottobre ho dovuto studiare e ristudiare lo stesso tema, in questi nove mesi ho avute tutte le lodi, ma anche tutte le accuse, tanto che non so, se venissero messi sulla bilancia, da una parte gli elogi e dall'altra i biasimi, da quale delle due parti essa traboccherebbe.

Fortunatamente la legge sta per entrare in porto, e questo mi compensa di tutte le amarezze. Se ebbi dunque qualche inno di lode, qualche piccolo trionfo, non me lo rubi il mio amico Saporito; poichè esso serve di com-

penso alle tante accuse, che ho dovuto subire per questo disegno di legge.

A che cosa si riduce la discussione odierna?

L'onorevole Colombo ha ricordato le parole profferite dall'onorevole presidente del Consiglio nel novembre, alle quali nulla ho da togliere, nulla da aggiungere.

Il Governo, ha egli allora detto, presenta la proposta in tutte le tre parti; io non voglio incorrere negli errori in cui sono incorsi i miei predecessori con l'aver fatto votare un espediente qualsiasi di tesoreria, lasciando in disparte tutto il resto. Ora l'onorevole Colombo parla come se il disegno di legge relativo alla Cassa di previdenza fosse addirittura morto e sepolto, e non gli restassero se non gli onori di un funerale di seconda classe, quale è quello delle sedute mattutine.

Ma non è vero tutto questo. Anzi al Senato del regno io ho affermato che, se accettavo quell'ordine del giorno, che ora è riproposto dalla Commissione della Camera, si è perchè in esso, mentre era espresso il favore del Senato (come della Camera) a quest'istituzione nascita, era in pari tempo stabilito un termine ristretto; cioè il prossimo novembre per la presentazione del disegno di legge.

L'onorevole Colombo ha sostenuto che il disegno di legge adesso ha perduto la sua importanza, solo perchè non vi è la Cassa di previdenza. Io, innanzi all'altro ramo del Parlamento, ho dovuto subire, da parte di altri avversari della riforma, un linguaggio affatto opposto.

Ho cercato di difendermi come meglio ho potuto, e spero di esservi riuscito.

Resta però sempre la seconda parte, e, per dimostrare che questa non è indifferente, ricordo un precedente solo. Io stesso nel 1891 ebbi l'onore di presentare alla Camera un disegno di legge allo scopo esclusivo di porre limiti alla fiumana delle pensioni, che sempre dilagava e che formava argomento costante delle preoccupazioni dei due rami del Parlamento; ebbene quel disegno di legge, che conteneva presso a poco le identiche disposizioni, contenute nel titolo II, non arrivò in porto.

Ora quel progetto diventa legge dello Stato per effetto della nostra proposta munita di tutti i sacramenti dai due rami del Parlamento.

Dunque l'onorevole Colombo non è nel vero, quando afferma che questo disegno di

legge non contiene nulla. Prima di tutto contiene un espediente, si chiami pure così, ma un espediente di buona lega, che serve a mitigare, anche a detta dei più rigidi finanziari, il disavanzo, e serve a darci un po' di tempo per provvedere.

Perciò la prima parte produce il suo effetto, ma lo produce pure la seconda, benchè l'onorevole Rubini dica che, nonostante tutte le nostre disposizioni, le pensioni continueranno a crescere.

Io gli faccio notare che la cifra di 5 milioni è stata anche accettata dal Senato, che la sottopose ad attento studio conforme l'apprezzamento della Commissione del bilancio e del Ministero, ritenendo che, per mezzo di questi freni, le pensioni non andranno al di là di 5 milioni, a cui vanno aggiunte le 75,000 lire per la posizione ausiliaria.

Dopo ciò resta la formale promessa, che fa il Governo dinanzi alla Camera, come la fece dinanzi al Senato, che cioè ha cominciato gli studi perchè nel novembre possa essere presentato il disegno di legge.

L'onorevole Colombo parlò degli ordini del giorno e disse che io stesso, dinanzi al Senato del regno, me ne era mostrato scettico; ma quando egli ricorda questa conclusione, deve pure ricordare la premessa; perchè non è lecito prendere del ragionamento di un avversario la sola conseguenza, senza tener conto della premessa.

Dinanzi al Senato, che proponeva il prestito di 92 milioni senza indicare il modo del rimborso, eppoi con un ordine del giorno mi invitava a presentare provvedimenti, io dissi, e credo giustamente: la legge mi dà i 92 milioni, senza indicare il modo del rimborso; un ordine del giorno, ch'ha certo minor forza della legge, mi dà l'adito a presentare provvedimenti nel corso del triennio; la vostra proposta dunque è meno buona della mia. In questo senso ho parlato degli ordini del giorno. Ma in tutti gli anni da che sono deputato, e ormai sono parecchi, non ricordo mai un ordine del giorno, che abbia avuto l'unanime adesione dei due rami del Parlamento, come questo che si riferisce alla Cassa di previdenza.

E sul proposito rispondo ad una osservazione dell'onorevole Saporito.

Egli domandò perchè, dinanzi al Senato del regno, il Ministero non sostenne le sue ragioni, e con esse le ragioni della Giunta

generale del bilancio e della Camera. Rispondo subito che non credo di meritare questa accusa, perchè dinanzi al Senato credo di aver combattuto con tutte le forze per sostenere l'opera della Camera.

Ed in quanto alla Cassa di previdenza; poichè la discussione in Senato era concentrata sulla prima parte, per ragioni a tutti note, così nel rispondere a queste soggiunti che, quando fosse venuto in discussione il titolo terzo, avrei sostenuto la tabella e le osservazioni tutte fatte dalla Camera elettiva; in altri termini, avrei sostenuto l'opera del Governo e della Camera. Ma quando, inoltrata la discussione, si presentò una proposta di rinvio, sarei stato inopportuno, se avessi voluto combattere i molini a vento.

Avendo accettato quella proposta di rinvio ho dunque manifestato il desiderio, il fermo intendimento del Governo, che ripeto dinanzi alla Camera, di dar vita alla Cassa di previdenza coi maggiori studi che bisognano e debbono essere fatti. Ed annunzio alla Camera formalmente che questi sono già intrapresi, e che appena questa diventerà legge dello Stato, come spero, vedranno tutti coloro i quali dimostrarono poca, anzi nessuna fede nelle promesse del Ministero, come esso saprà compiere il debito suo di fronte al voto unanime dei due rami del Parlamento. (*Bene! Bravo! — Approvazioni!*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Colombo.

Colombo. Non ho compreso a qual ordine del giorno approvato dalla Camera mentre aveva l'onore di far parte del Governo abbia voluto alludere l'onorevole Roux. Ma l'approvazione che mi parve di riscontrare da parte dei colleghi quando accennai al poco valore degli ordini del giorno, mi dimostra che io era nel vero esprimendo il dubbio che anche l'ordine del giorno votato nell'altro ramo del Parlamento e quello, che si voterà oggi, possano avere qualche effetto.

È pur vero, quando si tratta di questioni, che non si vogliono o non si possono risolvere, allora si adotta il comodo espediente dell'ordine del giorno. Ma il ministro, che lo accetta, e la Camera, che lo propone e lo approva, sono come gli antichi iauguri: propongono ed accettano una cosa sulla quale fanno, per lo meno, pochissimo assegnamento. Ed una conferma di questa mia opinione l'ho avuta nella confessione dell'onorevole ministro del

tesoro, il quale, appunto parlando di un ordine del giorno, espresse molto chiaramente in Senato (non recherò ora per quale ragione) la pochissima fede, che egli aveva negli ordini del giorno in generale, e in quell'ordine del giorno in particolare. Dunque per questo non credo di essere caduto in grave errore.

Ma io, onorevole Roux, ho anche altre ragioni per non credere alla efficacia di quell'ordine del giorno. Queste ragioni consistono nella discordia grave, profonda, in cui si è trovato l'ufficio centrale del Senato rispetto al Governo, riguardo a quella parte della legge, relativa alla Cassa di previdenza.

La Cassa di previdenza si fondava su quella famosa tabella di eliminazione, dedotta dalle osservazioni decennali del signor Garbarino, e sopra il pareggiamento completo, integrale di tutti gli impiegati. Questi erano i due cardini principali del titolo della legge relativo alla Cassa di previdenza.

Ora, quanto alla tabella, l'onorevole Saporito, e con lui altri oratori, come, per esempio, io stesso e l'onorevole Rubini, hanno fatto osservare come non su quella tabella si dovesse fondare una Cassa di previdenza per gli impiegati.

Nell'Ufficio centrale del Senato poi si è fatta questa stessa osservazione, che non è punto leggera, o destituita di valore pratico.

Si tratta di fare una legge per le pensioni col sistema della Cassa di previdenza per gli impiegati. Ora come mai si vuol prendere a base della legge una tabella, che riassume le osservazioni sui pensionati e non quelle sugli impiegati? Evidentemente le cause di eliminazione, che valgono per i pensionati, sono diverse ed hanno influenza diversa dalle cause di eliminazione degli impiegati.

In sostanza le tabelle dei pensionati, in quanto a mortalità, possono valere solamente in quanto fra i pensionati ci sono anche i figli orfani e le vedove, e per conseguenza le età minori compaiono, direi quasi, di traforo nelle tabelle di eliminazione, mentre invece, per gli impiegati le età minori, di 20, di 30 anni, compaiono pel fatto stesso che si tratta di una tabella fondata sulle osservazioni relative agli impiegati.

Ora questo sarà sempre lo scoglio, che renderà difficile l'approvazione di una Cassa di previdenza.

L'onorevole ministro del tesoro può dire :

prendiamo intanto le tabelle come sono; le correggeremo poi in avvenire.

Ma egli non mi potrà negare che in qualunque futuro disegno di legge vi sarà sempre questo difetto di origine, che, cioè, bisognerà attendere un decennio per avere delle tabelle di eliminazione, sulle quali si possa fondare la legge. (*Rumori*).

Voci. Ma questo non è fatto personale!

Presidente. La discussione generale non è ancora chiusa. Non interrompano!

Colombo. Questa è la prima e principale ragione, per la quale non credo che sull'ordine del giorno proposto dalla Commissione si possa fare assegnamento.

L'altra ragione è quella della parificazione di tutti gl'impiegati rispetto alla Cassa di previdenza. Poichè qui nella Camera come nel Senato si è sollevata la grave questione della differenza di trattamento, che si dovrebbe adottare per gli impiegati civili e pei militari.

Per queste due ragioni mi permetto di confermare il dubbio, che ho dianzi manifestato intorno alla poca efficacia di quell'ordine del giorno. Del resto, ripeto, si dia o non si dia corso a quell'ordine del giorno, la legge, che oggi ci vien presentata, per dichiarazione di parecchi e dello stesso onorevole presidente del Consiglio, come appare dalle sue stesse parole, non è più una legge perfetta, perchè secondo lui non poteva essere perfetta una legge, la quale non collegasse l'espedito di tesoreria con la istituzione d'una Cassa di previdenza.

Voci. Chiusura, chiusura!

Presidente. Non essendovi più oratori incritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

La Giunta del bilancio ha presentato il seguente ordine del giorno :

« La Camera, persuasa della opportunità e della convenienza di istituire una Cassa di previdenza per le pensioni;

« Considerando che apparisce desiderabile ed equo che i nuovi impiegati, insieme alle ritenute loro imposte, conoscano l'ammontare delle pensioni, cui potranno aspirare;

« Ritenuto che all'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei nuovi impiegati può essere provveduto con una legge separata;

« Invita il Ministero a presentare al Par-

lamento, non più tardi del novembre 1893, un nuovo disegno di legge su questa materia. »

Il Governo accetta quest'ordine del giorno?

Grimaldi, ministro del tesoro. L'accetta.

Presidente. Metto a partito quest'ordine del giorno della Commissione.

(È approvato).

Si procede ora alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Alle disposizioni del Decreto Reale del 13 novembre 1892, n. 673, sono sostituite quelle del Titolo I della presente legge.

(È approvato).

TITOLO I.

Conversione del debito vitalizio attuale.

Art. 2.

La Cassa dei depositi e prestiti anticiperà al Tesoro, a cominciare dall'esercizio 1892-93, i fondi necessari pel pagamento, fino ad estinzione completa di tutte le pensioni computate al lordo delle ritenute, comprese sotto la denominazione di debito vitalizio e di pensioni straordinarie già iscritte e da iscriversi a carico dell'esercizio 1892-93 e aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1893.

Saranno comprese fra le pensioni suddette le variazioni che la Corte dei conti liquiderà sulle stesse pensioni già iscritte prima del 1° luglio 1893.

(È approvato).

Art. 3.

La somma annualmente anticipata al Tesoro dalla Cassa dei depositi e prestiti pel pagamento delle pensioni, di cui all'articolo 2, sarà iscritta nel movimento dei capitali del bilancio dell'entrata; e la spesa per le pensioni stesse sarà iscritta, fino alla completa sua estinzione, in un capitolo separato della spesa effettiva del bilancio del tesoro.

(È approvato).

Art. 4.

Sarà pagata alla Cassa dei depositi e prestiti e iscritta nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro, per 30 esercizi consecuti,

cominciando dal 1892-93, una annualità di lire quaranta milioni novecento ottantasei mila.

Questa annualità sarà pagata in rate mensili anticipate nette da ogni tassa.

(È approvato).

Art. 5.

Ad ogni decennio saranno regolate tra il tesoro e la Cassa le differenze che risultassero nel conto delle anticipazioni e dei rimborsi.

(È approvato).

Art. 6.

I collocamenti a riposo nel corrente esercizio 1892-93 dovranno limitarsi in modo che l'ammontare complessivo delle relative pensioni non ecceda la somma di 6,700,000 per tutti i Ministeri.

(È approvato).

TITOLO II.

Disposizioni sulle pensioni per gl'impiegati civili e per i militari.

Art. 7.

I collocamenti a riposo e in posizione di servizio ausiliario, e le dispense dal servizio con diritto a pensione, sia d'autorità, sia per domanda dell'impiegato determinata da invito d'ufficio, dovranno essere limitati in modo che l'importo delle relative pensioni, calcolate per un'intera annualità, non oltrepassi la somma che sarà appositamente attribuita ad ogni Ministero, nella legge che approva lo stato di previsione per la spesa del Ministero del tesoro.

Nessun decreto di collocamento a riposo, o in posizione di servizio ausiliario, e di dispensa dal servizio, per le cause sopra indicate, potrà essere registrato dalla Corte dei conti, quando sia esaurito il fondo posto a disposizione di ciascun Ministero per l'esercizio finanziario durante il quale fu emanato.

(È approvato).

Art. 8.

Le pensioni e gli assegni vitalizi e temporanei spettanti agl'impiegati civili, che cessino dal servizio, sia in seguito a loro domanda, che di autorità o per prescrizione di

legge, saranno liquidati indistintamente sulla media degli stipendi percepiti durante l'ultimo quinquennio di servizio attivo.

La stessa disposizione sarà applicata per le pensioni e per gli assegni vitalizi e temporanei spettanti agli ufficiali dell'esercito o della marina che cessino dal servizio in seguito a loro domanda.

Le pensioni e gli assegni vitalizi e temporanei spettanti agli ufficiali dell'esercito e della marina che cessino dal servizio d'autorità o per prescrizione di legge o per domanda determinata da invito d'ufficio, saranno indistintamente liquidati sulla media degli stipendi percepiti durante l'ultimo triennio di servizio effettivo.

Per i capitani dell'esercito, per i tenenti di vascello e per gli ufficiali di marina di grado corrispondente, sarà inoltre aggiunto l'ammontare di un decimo dello stipendio da capitano o tenente di vascello per compiuto sessennio od uno in più di quello o quelli effettivamente goduti.

(È approvato).

Art. 9.

Qualora l'impiegato civile o il militare riammesso in attività avesse conseguito, per il servizio precedentemente prestato, l'indennità di cui alla legge 14 aprile 1864, n. 1731, potrà riunire i due periodi di servizio, rifondendo però, in una sol volta od anche a rate, l'indennità già riscossa, ma in questo caso dovrà pagare gli interessi durante mora per ciascuna rata. In caso contrario non sarà valutato il servizio anteriore.

La rifusione dell'indennità dovrà decorrere dal momento in cui riprende il servizio. Le rate, coi relativi interessi, non rifuse prima di essere ricollocato a riposo saranno detratte dalla nuova indennità o pensione liquidata a suo favore.

(È approvato).

Art. 10.

I funzionari e salariati con diritto a pensione che, per effetto di disposizione di legge, passeranno dal servizio dello Stato a quello delle Provincie, dei Comuni o di altri enti o Corpi morali riconosciuti, conserveranno il diritto di conseguire, quando cessino dal servizio, la pensione loro competente per la totalità del servizio prestato.

Uguale diritto avranno quelli che, dal servizio degli indicati enti o Corpi morali, passano a quello dello Stato per effetto di disposizione di legge, purchè il servizio non governativo da essi già prestato, fosse produttivo di pensione in base a regolamenti speciali degli enti stessi, debitamente approvati dal Governo.

La pensione in ambo i casi sarà liquidata in base alla legge sulle pensioni civili, e l'importo di essa sarà ripartito fra lo Stato e gli altri enti e corpi interessati, in ragione della somma totale degli stipendi che ognuno di essi avrà corrisposto al pensionando, salvo disposizioni speciali in contrario.

Le stesse regole si seguiranno per la liquidazione delle pensioni alle vedove ed ai figli.

La ritenuta su tali pensioni a beneficio del tesoro sarà fatta sull'ammontare totale della pensione e non soltanto sulla parte di essa a carico del bilancio dello Stato.

(È approvato).

Art. 11.

Le disposizioni, relative al tempo del matrimonio, alla durata od alle condizioni della convivenza, stabilite dal titolo IV della legge 14 aprile 1864, n. 1731, sono applicabili anche alle vedove ed ai figli delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di città e delle guardie di finanza di grado inferiore a quello di ufficiale.

La misura della pensione rimane regolata dalle rispettive leggi speciali.

(È approvato).

Art. 12.

I militari di truppa dell'esercito e della marina, per far valere i diritti a pensione per anzianità di servizio, dovranno aver compiuti quarantadue anni di età.

Tale disposizione non è per altro applicabile ai militari di truppa, i quali, all'atto della promulgazione della presente legge, abbiano conseguito il diritto alla pensione di riposo.

(È approvato).

Art. 13.

Il tempo trascorso nella posizione di servizio ausiliario computabile agli effetti di aumentare la pensione o l'assegno già liquidato

non può essere superiore ad otto anni, ed è calcolato per la metà.

Il tempo di servizio effettivo prestato in tempo di pace dall'ufficiale ascritto al servizio ausiliario sarà computato per intero, purchè abbia la durata almeno di sei mesi continuativi.

Lo stipendio medio che servirà di base alla liquidazione della pensione od assegno all'ufficiale che cessa dalla posizione ausiliaria per passare a riposo, sarà eguale allo stipendio medio che servì di base alla liquidazione in occasione del suo passaggio dal servizio attivo all'ausiliario, tranne i casi nei quali per espressa disposizione di legge compete all'ufficiale la liquidazione sopra uno stipendio superiore.

(È approvato).

Art. 14.

Gli ufficiali dell'esercito e della marina che, dall'aspettativa per infermità, per motivi di famiglia, o per sospensione dall'impiego, passano nella posizione di aspettativa per riduzione di corpo, non potranno far valere i loro diritti per collocamento a riposo ove non abbiano raggiunti i limiti di età e di servizio richiesti dalle vigenti leggi.

(È approvato).

Art. 15.

Il tempo trascorso in congedo illimitato dai militari della regia marina, non sarà valutato agli effetti della pensione. È fatta però eccezione per coloro i quali, alla pubblicazione della legge 21 maggio 1885, n. 3122, avessero già avuto diritto alla giubilazione, e, per costoro, ne sarà tenuto conto nei modi e nella misura di cui all'articolo 21 della legge 27 giugno 1850, n. 1049.

(È approvato).

Art. 16.

Gli impiegati civili e i militari i quali all'atto in cui andrà in vigore la presente legge, si troveranno nelle condizioni prescritte dalle leggi precedenti per aver diritto al collocamento a riposo, conservano la facoltà di liquidare la pensione sulla media degli stipendi percepiti nell'ultimo triennio, purchè cessino dal servizio con lo stesso grado e stipendio che avevano alla promulgazione della presente legge.

Conservano lo stesso diritto coloro i quali saranno collocati a riposo d'autorità o per ragioni di salute prima di aver compiuto un quinquennio nello stesso grado e con lo stesso stipendio che avevano alla promulgazione della presente legge.

La vedova e i figli minorenni dell'impiegato civile o del militare che sia morto nello stesso grado e collo stesso stipendio che aveva alla promulgazione della presente legge, conserveranno la facoltà di far liquidare la propria pensione sulla media degli stipendi percepiti dal defunto nell'ultimo triennio.

Gli ufficiali dell'esercito e della marina che cessino dal servizio effettivo d'autorità durante i due anni e mezzo dopo la promulgazione della presente legge, avranno la pensione liquidata in base all'ultimo stipendio, purchè conservino lo stesso grado e stipendio che hanno alla data della presente legge.

Anche nel caso di promozione degli impiegati civili e dei militari di cui si parla nei capoversi precedenti, essi e i loro aventi diritto non potranno mai liquidare una pensione minore di quella che toccherebbe loro se cessassero dal servizio nel grado e collo stipendio uguali a quelli che avevano alla promulgazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 17.

Per i funzionari coloniali e gli impiegati civili dello Stato non dipendenti dai Ministeri della guerra e marina, l'applicazione ai singoli casi del primo comma dell'articolo 2 della legge 1° luglio 1890, n. 7004 sarà fatta previo parere del Consiglio superiore di sanità; per i militari dell'esercito e dell'armata si seguiranno le stesse norme prescritte per l'accertamento delle altre infermità da essi contratte per causa di servizio, le quali norme saranno pure applicate agli impiegati civili dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina.

La misura della pensione di cui nel terzo comma del predetto articolo 2 della legge 1° luglio 1890, n. 7004 sarà determinata tanto per i funzionari ed impiegati civili, quanto per i militari dell'esercito e dell'armata e per gli operai borghesi dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, in base alle rispettive leggi sulle pensioni, salvo le modificazioni portate dalla presente legge.

(È approvato).

Art. 18.

L'impiegato civile o il militare che abbia assunto l'ufficio di ministro segretario di Stato o di sotto-segretario di Stato con stipendio o indennità superiori allo stipendio precedentemente goduto, non può computare agli effetti della pensione quest'aumento d'indennità o di stipendio.

(È approvato).

Art. 19.

Per conseguire la pensione o l'indennità, è necessario il decreto di collocamento a riposo.

Tiene luogo del decreto di collocamento a riposo il decreto di dispensa dal servizio, o il decreto di destituzione o altro provvedimento col quale sia ordinata la cessazione dal servizio, che non importi privazione del diritto a pensione a norma di legge, ovvero una sentenza della Corte dei conti che dichiari essersi verificate nell'impiegato le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto alla pensione o all'indennità.

(È approvato).

Art. 20.

Il diritto a conseguire la pensione, l'assegno o l'indennità, e il godimento della pensione o degli assegni già conseguiti, si perdono dagli impiegati civili e dai militari di ogni grado:

a) per condanna, che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

b) per condanna a qualunque pena pei reati di peculato, corruzione e concussione;

c) per condanna a qualunque pena pronunziata in base ai Codici penali militari, che tragga seco la degradazione;

d) per destituzione dall'impiego, quando, nel decreto di destituzione, proferito nei termini dell'articolo 32 della legge 14 aprile 1864, n. 1731, sia espressa la clausola della perdita del diritto a pensione.

Perdono egualmente il diritto a conseguire e godere la pensione la vedova o gli orfani che siano incorsi in una delle condanne di cui al capoverso a) del presente articolo.

(È approvato).

Art. 21.

L'esercizio del diritto a conseguire la pensione rimane sospeso durante l'espiazione di una pena che importi la interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Durante l'espiazione di qualsiasi pena restrittiva della libertà personale, esclusi gli arresti, che non importi la perdita della pensione, per una durata superiore ad un anno, le pensioni e gli assegni già conseguiti sono soggetti alla ritenzione della metà. Ma se il condannato ha moglie dalla quale non sia separato con sentenza divenuta irrevocabile, ovvero ha figlie nubili o maschi minorenni a suo carico, la ritenzione è soltanto di un terzo, e la pensione o gli assegni sono devoluti a titolo di alimenti alla moglie od ai figli suddetti, nelle proporzioni che saranno stabilite dal regolamento.

(È approvato).

Art. 22.

Il diritto a conseguire la pensione, l'assegno o l'indennità, e l'esercizio di questo diritto, nonchè il godimento della pensione o dell'assegno che siano stati perduti o sospesi per qualunque fra le cause di cui agli articoli precedenti, potranno essere ripristinati, quando avvenga la riabilitazione di chi fu condannato ad una delle pene di cui alle lettere a), b), c), dell'articolo 20; quando con le stesse norme dell'articolo 32 della legge 14 aprile 1864 sia revocata la destituzione di cui alla lettera d) dello stesso articolo 20; o quando siano espiate le pene temporanee di cui all'articolo 21. Il ripristino comincerà nel primo caso dalla data del decreto di riabilitazione, e nel secondo e terzo caso, dal giorno successivo a quello della revoca o a quello dell'espiazione della pena.

(È approvato).

Art. 23.

Nei casi di perdita e di sospensione del diritto alla liquidazione della pensione, e nei casi di perdita e di sospensione della pensione già conseguita, alla moglie ed alla prole del condannato o del destituito sarà liquidata la quota di pensione a cui avrebbe avuto diritto se egli fosse morto.

Questo assegnamento cesserà e si ripristinerà la concessione o il godimento della pen-

sione al titolare, quando ne fosse il caso, nei modi e termini di cui all'articolo precedente.

(È approvato).

Art. 24.

Gli impiegati civili destituiti senza l'esplícita dichiarazione della perdita del diritto a pensione, o comunque allontanati dal servizio per effetto di regolare procedimento disciplinare, avranno diritto soltanto ai tre quarti della indennità o pensione che sarebbe loro spettata ove fossero stati collocati a riposo.

Uguale trattamento sarà fatto ai graduati e comuni delle guardie di finanza e delle guardie di città, ed a qualunque altro avente diritto a pensione, che cessi dal servizio per effetto di regolare procedimento disciplinare.

All'ufficiale destituito in seguito a condanna che non porti la perdita del diritto a pensione, spetta l'assegno accordato all'ufficiale rimosso.

Presidente. Su quest'articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Mecacci. (*Oh! oh!*)

Una voce. Rinunci!

Mecacci. Dirò una parola sola.

Presidente. Parli, onorevole Mecacci.

Mecacci. Le osservazioni fatte all'articolo 24 mi sembrano abbastanza gravi.

Se fossimo stati ad una prima discussione, avrei proposto la soppressione di quest'articolo; ma ora non posso fare una simile proposta. Solo desidererei sapere l'opinione dell'onorevole ministro sopra questa materia regolata in modo tanto confuso; e quindi se egli intenda di regolarla con qualche altro disegno di legge, che verrà presentato a novembre.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Grimaldi, ministro del tesoro. Io faccio una dichiarazione precisa, ed è che, com'è mio dovere, terrò conto delle osservazioni dell'onorevole Mecacci, nei limiti, s'intende, delle facoltà che mi sono accordate da questa legge, nel fare i regolamenti, e nel coordinare questa con le altre leggi.

In quanto alla necessità di un'altra legge, se occorrerà, si farà; ma per ora credo che non occorra.

Presidente. Pongo a partito l'articolo 24.

(È approvato).

Art. 25.

La vedova dell'impiegato civile o del militare contro la quale non sia stata pronun-

ciata e divenuta irrevocabile sentenza di separazione per sua colpa, ed in mancanza di essa gli orfani minorenni, hanno diritto ad una indennità, se il marito o padre muore in attività di servizio dopo un numero di anni di servizio superiore a 10 ed inferiore a 25, o ad una pensione, se il numero degli anni di servizio del marito pensionato od in attività, è stato, od è eguale o superiore a 25, purchè il matrimonio sia stato contratto almeno due anni prima della morte del marito, ovvero vi sia prole, benchè postuma, di matrimonio più recente.

Eguali diritti spetteranno agli orfani minorenni dell'impiegato civile o del militare, contro la vedova del quale sia stata pronunciata e divenuta irrevocabile sentenza di separazione per colpa di essa.

La vedova che passi a seconde nozze perde il diritto alla pensione, la quale sarà devoluta a beneficio degli orfani.

Però quella che resti vedova anche del secondo marito, esercita il diritto alla pensione che le possa spettare per effetto del secondo matrimonio, purchè questo sia stato contratto almeno due anni prima della morte del secondo marito ovvero vi sia prole, benchè postuma, del matrimonio più recente.

(È approvato).

Art. 26.

Perdono la pensione gli orfani che raggiungono la maggiore età, e le orfane anche durante la minore età, quando contraggono matrimonio.

(È approvato).

Art. 27.

La pensione della vedova e le quote degli orfani che muoiono o perdono il diritto alla pensione, si accrescono agli altri aventi diritto.

(È approvato).

Art. 28.

La vedova avente prole maggiorenne ha diritto solamente alla indennità o alla pensione della vedova senza prole.

(È approvato).

Art. 29.

Saranno determinate con apposito regolamento le norme e la misura, secondo le quali

si dovrà dividere la indennità o la pensione fra la vedova ed i figli, quando questi, per essere di altro letto, o per altra ragione, non coabitassero con essa.

(È approvato).

Art. 30.

Nè le pensioni, nè gli assegni, nè le indennità, nè gli arretrati di essi liquidati dalla Corte dei conti possono essere ceduti o sequestrati, eccettuato il caso di debito verso lo Stato che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni dell'impiegato civile o militare, e per causa di alimenti dovuti per legge.

Nel primo di questi casi la ritenzione non può eccedere il quinto, e negli altri il terzo dell'ammontare della pensione.

(È approvato).

Art. 31

Per gli impiegati retribuiti ad aggio, con Decreto Reale, da convertirsi in legge, sarà determinata l'assimilazione di essi agli impiegati di ruolo della rispettiva Amministrazione centrale, affine di stabilire lo stipendio da tenersi in calcolo, per ciascuno di essi, agli effetti della pensione.

(È approvato).

Art. 32.

Quando nell'insieme del servizio prestato risulti una frazione di anno, il periodo che eccede i sei mesi si calcola come un anno intero; se uguale od inferiore ai sei mesi si trascura. La medesima norma sarà seguita nella determinazione dell'età dell'impiegato

civile, del militare o degli aventi diritto, alla data della liquidazione.

(È approvato).

Art. 33.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare, in testo unico, intesi la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato, le leggi sulle pensioni civili e militari.

Ogni disposizione contraria alla presente legge è abrogata.

(È approvato).

Art. 34.

La presente legge andrà in vigore il primo luglio 1893 salvo quanto è disposto in contrario nel Titolo I della presente legge.

(È approvato).

Art. 35.

Con regolamenti approvati con regi decreti, sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato, sarà provveduto alla esecuzione della presente legge.

(È approvato).

Si procederà nella seduta pomeridiana alla votazione segreta su questo disegno di legge.

La seduta termina alle 12.10.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore dell'ufficio di revisione.

Roma, 1893. — Tip. della Camera dei Deputati.

